

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22023 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 21/09/2017

ORDINANZA

sul ricorso 1181-2016 proposto da:

LOCONTE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell'avvocato CARMELA
GRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO
TREDANARI;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1507/13/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di BARI, depositata il 26/06/2015;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

546
77

letta la memoria depositata da parte ricorrente ex art. 380-bis c.p.c.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di liquidazione e irrogazione
sanzioni con cui sono state revocate le agevolazioni cd. “prima casa”
su immobile acquistato dal contribuente in comunione legale con la
moglie, per non avere egli trasferito la propria residenza nel Comune di
Andria entro il termine decadenziale di 18 mesi dalla data del rogito
(22/01/2010), il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante – perché
riconducibile alla volontà dello stesso contribuente – la sopravvenuta
cessione (in data 04/03/2011) della propria quota del 50% alla moglie
(già residente in detto Comune), in luogo dell’indennità di
mantenimento ed in adempimento di una condizione della separazione
consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 29/11/2010;

2. il contribuente impugna la sentenza d’appello per “*violazione e/o
falsa applicazione*”: 1) “*degli artt. 1, nota II bis, co 4, della tariffa allegata al
DPR n. 131 del 1986*”, in quanto il trasferimento della quota di
proprietà, per fatto imprevedibile sopravvenuto, era intervenuto entro
il termine decadenziale di 18 mesi ed aveva posto il contribuente
nell’impossibilità di trasferirvi la residenza; 2) “*dell’art. 15 del D.Lgs n.
546/92 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.*”, per essere stata la condanna alle spese
del doppio grado di giudizio di merito quantificata “*in misura superiore ai
massimi tariffari in vigore all’epoca*”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la
motivazione in forma semplificata.


Considerato che:

4. il primo motivo di ricorso merita accoglimento, alla luce
dell’orientamento di questa Corte – espressione di un *favor* fiscale per i



negozi regolatori della vita familiare, anche nella fase patologica della crisi coniugale – in base al quale, per un verso, *“in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione”* (Cass. sez. V, n. 13335/16; conf. Cass. nn. 25889/15, 23225/15, 16355/13) e, per altro verso, *“in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell'autonomia privata nell'ambito della disciplina dei rapporti familiari ... l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta "prima casa", bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza”* (Cass. sez. V nn. 5156/16, 3753/14, sia pure in relazione alla diversa fattispecie di decadenza per le vendite infraquinquennali non seguite dal riacquisto di altro immobile, ai sensi dell'art. 1, nota 2-bis, Tariffa, Parte 1, n. 4, T.U.R.; cfr. Circ. n. 27 del 21 giugno 2012, p.to 2.2, e n. 2 del 21 febbraio 2014, p.to 9.2);

5. tali principi non possono che valere anche rispetto all'impegno al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato con i benefici “prima casa”, previsto dal comma 2 bis, della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di fattispecie che condivide la stessa *“peculiare funzione economico-sociale – e la meritevolezza di tutela – di atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all'uno o all'altro coniuge”* (Cass. sez.



V, n. 5156/16 cit.; cfr. Cass. nn. 860/14, 5473/06, 5741/04, 16171/03, 793/02), e tenuto conto anche della *ratio* di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale su cui si fonda “*l'esenzione fiscale dell'art. 19, con riguardo agli atti dei giudizi di separazione e divorzio in considerazione dell'esigenza di favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi*” (Cass. sez. V, n. 5156/16 cit. e C. cost. n. 202/03).

6. la sentenza impugnata, non risultando in linea con gli esposti principi, va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente;

7. trattandosi di orientamento venutosi progressivamente a consolidare solo di recente, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Il Presidente della Sezione è il giudice relatore. (Cass. sez. V, n. 5156/16 cit.)